

IN DATA 8 MAGGIO 2018

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA
FUSIONE TRANSFRONTALIERA**

tra

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

e

SORFINN LIMITED

predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile,
dell'art. 8 del D.lgs. n 108 del 30 maggio 2008 e dell'art. 70,
comma 2 del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 3A

CA

1. Premessa

- 1.1. La presente relazione illustrativa (di seguito, "**Relazione**") riguarda la proposta fusione transfrontaliera tra **Sorfinn Limited**, una società per azioni non quotata disciplinata dal diritto irlandese con numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese irlandese 583571, con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, fiscalmente residente in Italia, con domicilio fiscale in Italia in Via Franco Sacchetti n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 09755850964 (di seguito, la "**Società Incorporanda**") e **Davide Campari-Milano S.p.A.**, società per azioni quotata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in Via Franco Sacchetti n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 06672120158 (di seguito, la "**Società Incorporante**" e, insieme alla Società Incorporanda, le "**Società Fuse**"), per mezzo della quale i consigli di amministrazione della Società Incorporante e della Società incorporanda intendono proporre la realizzazione di una fusione per incorporazione (di seguito, la "**Fusione**") ai sensi del Regolamento di recepimento della normativa della Comunità Europea (sulle Fusioni Transfrontaliere), Regolamento 2008, S.I. No. 157/2008, come successivamente modificato (la "**Normativa Irlandese**), e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 108/2008 adottato in Italia in attuazione della Direttiva 2005/56/CE, come successivamente modificato (la "**Normativa Italiana**").
- 1.2. Per effetto della Fusione tutte le attività e le passività della Società Incorporanda (le "**Attività e Passività**") alla data di efficacia della Fusione (la "**Data di Efficacia**") saranno acquisite per effetto di legge dalla Società Incorporante e la Società Incorporanda cesserà di esistere.

2. Implicazioni legali ed economiche della Fusione

- 2.1. I consigli di amministrazione della Società Incorporata e della Società Incorporante hanno predisposto un progetto comune di fusione (il "**Progetto di Fusione**").
- 2.2. La Fusione verrà effettuata ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e delle norme nazionali di recepimento della medesima, inclusa, in particolare, la Normativa Irlandese e le disposizioni della Normativa Italiana, e in aderenza al Progetto di Fusione.
- 2.3. La Fusione viene realizzata nel contesto di una riorganizzazione commerciale e societaria interna al gruppo di società possedute dalla Società Incorporante (il "**Gruppo**"), che è volta a semplificare l'assetto proprietario e la struttura societaria del Gruppo. L'obiettivo principale della Fusione è quello di perseguire una migliore e più efficiente organizzazione del Gruppo. Più precisamente:

La Fusione persegue principalmente l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative coinvolte, sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario, nonché di conseguire una maggiore integrazione delle attività delle due società.

Considerando che la Società Incorporante è l'unico azionista della Società Incorporanda la Fusione semplifica l'assetto proprietario e la struttura societaria del Gruppo Campari, permettendo di ottenere una più efficiente ed efficace gestione, attraverso la riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione, nonché di perseguire una migliore integrazione del marchio Frangelico, di proprietà della Società Incorporanda, con gli altri marchi di proprietà della Società Incorporante.

Pertanto, gli effetti attesi della Fusione possono essere sintetizzati come segue:

- (a) riduzione dei costi di struttura;
- (b) razionalizzazione dei flussi finanziari; e
- (c) semplificazione della struttura societaria del gruppo.

2.4. Considerando che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda:

- la Fusione avverrà mediante annullamento di tutte le azioni della società incorporanda senza alcun aumento di capitale da parte della società incorporante,
- poiché non vi sarà alcun concambio, non si è reso necessario acquisire la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies del codice civile,
- ai sensi dell'art. 18 della Normativa Italiana e dell'art. 17 dello Statuto di Davide Campari-Milano S.p.A., trattandosi di fusione "semplificata", la Fusione verrà approvata, per la Società Incorporante, dal consiglio di amministrazione, salvo che, ai sensi dell'art. 2505 comma 3 del codice civile, i soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere lo spostamento della competenza decisionale in capo all'assemblea straordinaria mediante domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione per l'iscrizione presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

2.5. Nonostante la Fusione rientri nell'ipotesi di fusione c.d. "semplificata", in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 della Normativa Italiana e al fine di recare un'informativa puntuale ai propri Soci e al mercato in generale sulle caratteristiche dell'operazione di Fusione, l'odierno consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. ha redatto la presente Relazione illustrativa della Fusione. Detta Relazione è predisposta in conformità all'art. 2501-quinquies del codice civile, all'art. 8 della Normativa Italiana e, poiché le azioni di Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate sul Mercato Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'Allegato 3A del detto Regolamento Emittenti.

- 2.6. Il Progetto di Fusione è redatto sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2017, rappresentate rispettivamente dal bilancio approvato dall'assemblea della Società Incorporanda, tenutasi in data 4 aprile 2018, e dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 regolarmente approvato approvato dall'assemblea della Società Incorporante in data 23 aprile 2018.
- 2.7. Il Progetto di Fusione sarà depositato presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2501-septies e 2505 del codice civile, durante i 30 giorni antecedenti la decisione in ordine alla Fusione saranno inoltre depositati presso la sede sociale: il Progetto di Fusione e la presente Relazione del consiglio di amministrazione; i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante e gli ultimi due bilanci della Società Incorporanda, atteso che la stessa è stata costituita solo in data 1 giugno 2016, con le rispettive relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, precisando che, come già anticipato, i bilanci relativi all'esercizio 2017 è previsto fungano da relative situazioni patrimoniali di riferimento in conformità all'art. 2501-quater, comma 2, del codice civile.
- 2.8. Il Progetto di Fusione, la presente Relazione ed ulteriore documentazione relativa alla Fusione verranno altresì messi a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. chiamato a deliberare in merito alla Fusione, tramite la piattaforma di informazioni finanziarie SDIR, ai sensi del combinato disposto dell'art 65 quinquies e dell'art. 70, comma 7, del Regolamento Emittenti.

2.9. "Data di Efficacia"

Gli effetti giuridici civilistici della Fusione decorreranno dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero qualora a tale data non risulti ancora iscritto l'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società Incorporante, la data di efficacia verrà determinata secondo i seguenti criteri: a) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la fusione avrà efficacia dal giorno 15 del mese in corso, b) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la fusione avrà efficacia dall'ultimo giorno del mese in corso.

Quanto ai fini contabili e fiscali, la Fusione avrà invece efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data in cui acquisterà efficacia civilistica la Fusione.

- 2.10. Alla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria. Non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale di Davide Campari-Milano S.p.A. in dipendenza della Fusione.

3. Riflessi tributari sulle Società Partecipanti alla Fusione

3.1. La neutralità fiscale

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 179 del Testo unico delle Imposte Dirette, DPR n. 917 del 1986, la fusione tra più società è fiscalmente neutrale e quindi non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

3.2. Le differenze da Fusione

Eventuali differenze positive o negative che dovessero emergere in esito alla Fusione derivanti dalla differenza tra il valore della partecipazione in Sorfinn Limited iscritta nel bilancio della Società Incorporante Davide Campari-Milano S.p.A., e il patrimonio netto della Società Incorporata Sorfinn Limited, non concorrono a formare il reddito imponibile della Società Incorporante essendo fiscalmente non rilevanti ai fini dell'imposizione sui redditi.

4. Implicazioni della Fusione per Azionisti, Creditori e Dipendenti

4.1. Le implicazioni della Fusione per gli azionisti saranno le seguenti:

Gli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. non avranno conseguenze dirette derivanti dalla realizzazione della Fusione. Infatti, per effetto della stessa non muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporanda interamente posseduta dalla Società Incorporante, né si verificheranno i presupposti del diritto di recesso. Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. i diritti collegati allo status socii, né le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante anche successivamente all'efficacia della Fusione, soggetta alla legge italiana e quotata sul Mercato Azionario.

Alla data odierna non risulta l'esistenza di patti sociali aventi ad oggetto azioni della Società incorporante rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.

4.2. Le implicazioni della Fusione per i creditori saranno le seguenti:

Per effetto della Fusione tutte le attività operative della Società Incorporanda saranno trasferite a e continuate dalla Società Incorporante e i creditori della Società Incorporanda diverranno creditori della Società Incorporante. I creditori potranno beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall'art. 2503 del Codice Civile, e dei diritti previsti dalla legge irlandese in tema di protezione dei creditori.

4.3. Le implicazioni della Fusione per i dipendenti saranno le seguenti.

La Società Incorporanda non ha dipendenti. La Fusione non è previsto abbia alcun impatto legale, economico o sociale sui dipendenti della Società Incorporante alla Data di Efficacia.

Posto che la Società Incorporanda non ha dipendenti, il Regolamento 23 della Normativa Irlandese non troverà applicazione alla fusione. Tuttavia, nel rispetto dell'articolo 8 della Normativa Italiana, la presente Relazione sulla Fusione sarà trasmessa ai Rappresentanti dei lavoratori di Davide Campari-Milano S.p.A. almeno trenta giorni prima dell'approvazione finale del Progetto di Fusione da parte del consiglio di amministrazione della Società Incorporante. L'articolo 19 della Normativa Italiana non è applicabile alla Fusione in quanto non ricorrono i relativi necessari presupposti.

La presente Relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2018 e **SOTTOSCRITTA** in nome e per conto di **DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.** da



Paolo Marchesini

Amministratore Delegato